

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventuno il giorno **undici** del mese di **marzo**, alle ore 15,00, in Trapani, nell'aula Giovanni Falcone al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida - **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Ciaravino Salvatore, Avv. Guitta Michele e Avv. Pugliese Carlo.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto che inizialmente si procederà in seduta pubblica per l'espletamento dei prescritti giuramenti, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 247/2012, da parte degli avvocati iscritti all'Albo nelle sedute dell'11 febbraio 2021 e del 25 febbraio 2021.

Alle ore **15,10** vengono introdotti in aula gli avvocati:

Pumo Maria Luisa, nata a Salemi (TP) il 19/03/1989;

Di Franco Leonardo, nato ad Alcamo (TP) il 02/02/1975.

Prima di procedere alla cerimonia di giuramento, il Presidente Avv. Vito Galluffo comunica che la seduta odierna si aprirà osservando un minuto di raccoglimento per ricordare il suicidio di due giovani avvocati siciliani, due tragedie consumatesi a pochi giorni l'una dall'altra.

“Sono episodi preoccupanti che rappresentano il culmine del grado di frustrazione e di forte disagio che l'intera categoria sta attraversando.

Trovarci oggi riuniti per festeggiare un importante traguardo raggiunto da due giovani colleghi e stringersi in un abbraccio simbolico attraverso un minuto di silenzio sembrerebbe contraddittorio, ma cogliamo questo momento per ricordare che la nostra è una professione che va affrontata con tutte le difficoltà che questa può portare, senza arrendersi, credendo in noi stessi e nelle nostre possibilità.”

Osservato il minuto di raccoglimento, vengono chiamati a rendere le dichiarazioni di impegno solenne gli Avv. Pumo Maria Luisa e Di Franco Leonardo, i quali, uno alla volta, ripetono la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed *a tutela dell’assistito nelle forme* e secondo i principi del nostro *ordinamento*”.

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, come da separati verbali inseriti agli atti dei singoli fascicoli personali, il Consigliere Segretario dichiara gli avvocati **Pumo Maria Luisa** e **Di Franco Leonardo** come sopra generalizzati, immessi nella funzione di Avvocato.

Infine, il Presidente, nel formulare ai neo avvocati e ai familiari presenti le più sincere congratulazioni per l’importanza del traguardo raggiunto, dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio alle ore 15.25 e dà atto che l’adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Alle ore 15,30, il Presidente, accertata la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare, dando atto dell’avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 13 comma 9 LEGGE N. 247/2012), il Consigliere Avv. Adamo Brigida, in qualità di responsabile del procedimento, riferisce sull’istruttoria espletata in relazione all’istanza presentata dall’Avv. ===== (Prot. N. 116/2021 del 13/1/2021 – F13 C N. 1/2021), volta ad ottenere il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali per l’attività prestata in favore dei propri clienti Sigg. =====.

Dà atto che le parti, in data 4 marzo 2021, hanno raggiunto, mediante la procedura conciliativa prevista dall’art. 13 comma 9 della legge professionale, un accordo, che viene oggi sottoposto alla ratifica del Consiglio, per la determinazione dei compensi professionali dovuti.

Il Consiglio:

Esaminata l’istanza depositata in data 13/01/2021 (Prot. N. 116/2021) dall’Avv. ===== per il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali per l’attività resa in favore dei propri clienti Sigg. ===== nella causa civile iscritta al n. =====/2017 di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani nei confronti di ===== avente ad oggetto =====, definita con sentenza n. =====/2020;

Sentito il Consigliere Delegato Avv. Adamo Brigida e preso atto che, all'esito dell'attività istruttoria espletata, è stata formulata una proposta, che le parti hanno accettato, raggiungendo pertanto un accordo per il pagamento dei compensi professionali;

Visto l'accordo sottoscritto dalle parti in data 4 marzo 2021, che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante,

ad unanimità,

delibera

di ratificare ad ogni effetto di legge quanto concordato tra le parti:

“I compensi di competenza dell'Avv. =====, a saldo di quanto spettante per l'attività professionale espletata in favore dei propri clienti Sigg. =====, sono quantificati in € =====, omnia.”

Gli atti conciliativi, depositati, a norma dell'art. 29 comma 1 della Legge n. 247/2012, presso la cancelleria del tribunale per l'apposizione della prescritta formula, costituiranno titolo esecutivo.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 112/2021 G.P.; N. 117/2021 G.P.; N. 126/2021 G.P.; N. 128/2021 G.P.; N. 134/2021 G.P.; N. 138/2021 G.P.; N. 140/2021

G.P.; N. 148/2021 G.P.; N. 159/2021 G.P.; N. 176/2021 G.P.; N. 206/2021 G.P.; N. 208/2021 G.P.; N. 233/2021 G.P.; N. 234/2021 G.P.; N. 236/2021 G.P.; N. 249/2021 G.P.; N. 252/2021 G.P.; N. 253/2021 G.P.; N. 255/2021 G.P.; N. 256/2021 G.P.; N. 257/2021 G.P.; N. 260/2021 G.P.; N. 261/2021 G.P.; N. 262/2021 G.P.; N. 263/2021 G.P.; N. 264/2021 G.P.; N. 265/2021 G.P.; N. 266/2021 G.P.; N. 269/2021 G.P.; N. 270/2021 G.P.; N. 274/2021 G.P.; N. 275/2021 G.P.; N. 277/2021 G.P.; N. 278/2021 G.P.; N. 279/2021 G.P.; N. 280/2021 G.P.; N. 281/2021 G.P.; N. 282/2021 G.P.; N. 283/2021 G.P.; N. 284/2021 G.P.; N. 285/2021 G.P.; N. 287/2021 G.P.; N. 288/2021 G.P.; N. 289/2021 G.P.; N. 290/2021 G.P.; N. 292/2021 G.P.; N. 293/2021 G.P.; N. 294/2021 G.P.; N. 296/2021 G.P.; N. 297/2021 G.P.; N. 298/2021 G.P.; N. 301/2021 G.P.; N. 302/2021 G.P.; N. 304/2021 G.P.; N. 305/2021 G.P.; N. 306/2021 G.P.; N. 307/2021 G.P.; N. 308/2021 G.P.; N. 309/2021 G.P.; N. 310/2021 G.P.; N. 311/2021 G.P.; N. 312/2021 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 3/3/2021 dall'Avv. **Cardella Angela**, nata ad Erice (TP) il 20/01/1970, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p. l'esperienza nella materia penale è documentalmente comprovata;

Ritenuto che l'Avv. Cardella Angela è iscritta all'Albo ininterrottamente dal 08/01/2002 e che la stessa risulta avere comprovato l'esperienza acquisita nella materia penale, ai sensi dell'art. 4 del regolamento del C.N.F. per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale difese di ufficio;

Ritenuto che l'Avv. Cardella Angela ha assolto l'obbligo formativo nell'anno 2020 e che la medesima non ha mai subito sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Accertata l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Cardella Angela**, nata ad Erice (TP) il 20/01/1970 (CRDNGL70A60D423K). Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 03/03/2021 dell'Avv. **Gruppuso Giuseppe**, iscritto al n. 1026 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 13/02/2020, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione e amministrativi.

Il Consiglio:

Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto da cui risulta che l'Avv. Gruppuso Giuseppe è stato re-iscritto all'Albo degli Avvocati con delibera in data 13.02.2020;

Ritenuto che l'Avv. Gruppuso Giuseppe ha già maturato l'anzianità utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in forza della precedente iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Trapani dal 4. 4.1989 al 31/12/2013, data di decorrenza della cancellazione a domanda, giusta delibera del COA di Trapani del 17.01.2014;

Constatata, pertanto, la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Gruppuso Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 14/09/1955, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 24/02/2021 dall'Avv. **Faillace Marco**, nato a Palermo il 15/03/1989, iscritto al N. 1019 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 30/01/2020, volta ad

ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Faillace Marco, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Faillace Marco**, nato a Palermo il 15/03/1989, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Faillace Marco di munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 9/3/2021 dal Dott. **Ruvolo Leonardo**, nato a Palermo il 29/12/1990, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. **Ruvolo Leonardo**, nato a Palermo il 29/12/1990, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (**Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (**Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (**Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 1/3/2021 dall'Avv. **Ruvolo Mariagiulia**, nata a Palermo il 06/09/1991, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 22.02.2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Ruvolo Mariagiulia è stata iscritta al N. 989 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 15/01/2019;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Ruvolo Mariagiulia non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Ruvolo Mariagiulia**, nata a Palermo il 06/09/1991, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 22.02.2021.

Avverte l'Avv. Ruvolo Mariagiulia che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2021 per l'anno 2020 e

del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 2/3/2021 dall'Avv. **Mazzara Vincenzo**, nato ad Erice (TP) il 10/04/1990, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 19.02.2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Mazzara Vincenzo è stato iscritto al N. 1015 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 16/01/2020;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Mazzara Vincenzo non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Mazzara Vincenzo**, nato ad Erice (TP) il 10/04/1990, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 19.02.2021.

Avverte l'Avv. Mazzara Vincenzo che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2021 per l'anno 2020 e del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 9/3/2021 dall'Avv.

Basiricò Rosa, nata ad Erice il 15/01/1975, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 16.02.2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Basiricò Rosa è stata iscritta al N. 547 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 07/11/2006;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Basiricò Rosa non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Basiricò Rosa**, nata ad Erice il 15/01/1975, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 16.02.2021.

Avverte l'Avv. Basiricò Rosa che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2021 per l'anno 2020 e del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 1/3/2021 del Dott. **Siro Brigiano Federico**, nato ad Erice (TP) il 22/11/1992, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere il Dott. **Siro Brigiano Federico**, nato ad Erice (TP) il 22/11/1992, nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (SPECIALIZZAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. **Papania Rosario**, in data 24.02.2021, ha presentato domanda, a norma dell'art. 6 comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e succ. mod., unitamente alla prescritta documentazione al fine di ottenere, in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il rilascio da parte del Consiglio Nazionale Forense del titolo di avvocato specialista, così come previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo.

Il Consiglio rinvia ogni decisione in ordine alla domanda presentata dall'Avv. Papania Rosario, all'esito delle verifiche che saranno effettuate dai componenti della commissione all'uopo costituita.

§ Sempre in relazione al nono punto posto all'O.d.G. (SPECIALIZZAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con circolare del 02.03.2021, ha trasmesso nota illustrativa in materia di specializzazione per comprovata esperienza. Il Consiglio, ritenuto che sono pendenti più ricorsi al TAR avverso il decreto-specializzazioni, si riserva, all'esito dei ricorsi, di predisporre una circolare esplicativa da inviare agli iscritti.

§ Passando all'esame del decimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che:

1) L'Avv. =====, nell'interesse del Sig. =====, con pec del 22/02/2021, ha presentato un nuovo esposto nei confronti dell'Avv. =====.

Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 8/2021 F.**

12 del Reg. Gen. Esposti e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

2) L'Avv. =====, con pec del 24/02/2021, ha trasmesso la richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'Avv. =====.

Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 9/2021 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

3) L'Avv. ===== del Foro di Palermo, con pec del 4/3/2021, ha presentato un esposto nei confronti =====.

Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti ===== al **N. 10/2021 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia =====.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che:

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 20.02.2021, con riferimento alla diffida a provvedere alla nomina del Responsabile per la Transizione Digitale, pervenuta nei giorni scorsi a molti Consigli dell'Ordine, ha comunicato di avere avviato in proposito una interlocuzione con AgID, ritenendo, attesa la natura degli Ordini, non applicabile la normativa così come attualmente formulata, la quale prevede che l'incarico sia conferito esclusivamente ad una figura dirigenziale, incardinata nell'Ordine, e con competenze informatiche, con esclusione di incarichi conferiti all'esterno. Il Consiglio delega per l'approfondimento della questione il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, il quale si riserva di riferire in una prossima seduta.

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 24.02.2021, ha comunicato di avere aderito al comitato promotore della "Giornata internazionale dell'equo processo e Premio Ebru Timtik", che avrà luogo il 14

giugno di ogni anno. La prima edizione della Giornata internazionale dell'equo processo avrà luogo il 14 giugno 2021, con una conferenza on line, e sarà dedicata alla situazione in Turchia. Il premio "Ebru Timtik" è stato promosso per ricordare l'avvocata turca morta il 27 agosto 2020, in stato di detenzione, per il rigetto di tutte le istanze di scarcerazione, nonostante le sue gravissime condizioni di salute, dopo 238 giorni di sciopero della fame intrapreso per protestare la sua innocenza rispetto alle accuse per le quali era stata condannata. Si invitano i COA a promuovere, con il coinvolgimento di tutti gli iscritti, analoghe iniziative a supporto. Il Consiglio si riserva di promuovere eventuali iniziative in occasione della Giornata internazionale dell'equo processo del prossimo 14 giugno 2021.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (PROCESSO PENALE TELEMATICO), il Consigliere Segretario comunica che:

- La Camera Penale di Trapani, con nota del 01.03.2021, ha trasmesso la delibera adottata dal proprio direttivo, all'esito dell'assemblea dei soci svoltasi il 25 febbraio u.s., con la quale è stato dichiarato lo stato di agitazione dei penalisti trapanesi in relazione alle numerose criticità emerse nell'utilizzo del portale del processo penale telematico. Il Consiglio esprime vicinanza e solidarietà alla Camera Penale.

- L'Avv. Andrea Miceli, con pec del 01.03.2021, ha segnalato l'impossibilità di utilizzare il portale del processo penale telematico per il deposito della nomina difensiva, allorquando questo avvenga prima della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., auspicando che detto portale venga modificato al fine di consentire il deposito della nomina difensiva in qualunque stato del procedimento e ciò a tutela del diritto inviolabile di difesa. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE):

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:

- L'Avv. =====, con istanza del 23/02/2021, ha richiesto, ai sensi dell'art. 3, co. 4, lett. b) del Regolamento del C.N.F. per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi in relazione al Master di II Livello in "Criminologia clinica, psicologia giuridica e psichiatria forense" conseguito il 27.01.2021 presso l'Università La Sapienza di Roma. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 C.F..

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (UFFICI GIUDIZIARI):

- Il Presidente del Tribunale di Trapani, Dott. Andrea Genna, con nota del 24.02.2021, ha trasmesso la bozza del protocollo in ordine alle modalità con le quali potranno essere effettuate le richieste telematiche sia delle formule esecutive sia della certificazione di passaggio in giudicato, alla luce dell'art.23 comma 9 bis del D.L. 137/2020, così come novellato dalla legge n.176/2020, che ha previsto il rilascio in via informatica della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria previsti dall'art. 485 c.p.c.. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario, esprime parere favorevole alla proposta di protocollo, previa interlocuzione con la Presidenza del Tribunale, incaricando alla sottoscrizione il Presidente del Consiglio dell'Ordine.

- Il Giudice del Tribunale di Palermo, Dott.ssa Maura Cannella, con nota del 17.02.2021, ha trasmesso il testo del protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario di Palermo, l'Ordine degli Avvocati di Palermo e di Trapani e la Questura di Trapani in merito alle modalità di celebrazione delle udienze di convalida del trattenimento o di proroga di trattenimento degli stranieri ex art. 6 del D.lgs. 142/2015, al fine di conoscere la disponibilità del COA di Trapani alla sottoscrizione del Protocollo onde provvedere con i successivi adempimenti Il Consiglio rinvia per assenza del relatore Avv. Carlo Pugliese.

- Nell'ambito della procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui al decreto Legislativo 13.07.2017, n. 116, il Presidente della Corte di Appello di Palermo, con nota del 2/3/2021, ha richiesto il parere del Consiglio in ordine alla riconferma nei ruoli della magistratura onoraria del Dott. **Luca Giardina Cannizzaro**, il quale svolge le funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Trapani. Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta con il parere favorevole alla riconferma.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (NUCLEO EQUO COMPENSO), il Consigliere Segretario comunica che il Comune di Salaparuta, con nota del 02.03.2021, ha trasmesso avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune e per la determinazione dei criteri di conferimento dei singoli incarichi. Il Consiglio, sentito il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, delibera di inoltrare al Comune di Salaparuta breve nota di chiarimento sull'avviso pubblico in relazione alla prevista riduzione dei compensi professionali.

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE), il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante gli arredi dell'Ordine, tutt'oggi, custoditi presso un locale di proprietà dell'Avv. Mario Serraino Drago, il quale già lo scorso ottobre 2019 aveva segnalato la necessità di avere sgomberato il locale per consentirne l'utilizzo. Il Consiglio rinvia ogni decisione per vagliare le diverse ipotesi di utilizzo degli arredi.

§ Sempre in relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE), il Consigliere Segretario comunica che l'Ufficio del Garante della Sicilia per l'Infanzia e l'Adolescenza, con nota del 20/02/2021, ha segnalato ai singoli uffici presenti in Sicilia la necessità di formare nuovi Tutori volontari e di aggiornare i Tutori già accreditati, attraverso l'organizzazione di nuove attività formative. A tal fine è stato proposto di attivare un Corso di formazione on line, possibilmente articolato in sezioni differenziate per Distretto di Tribunale e, se necessario, in ulteriori sezioni di ambito in relazione al numero degli Aspiranti selezionati. Il Consiglio delega per l'approfondimento dell'argomento in questione il Consigliere Avv. Brigida Adamo, la quale si riserva di riferire in una prossima seduta.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO ANNO 2020 E 2021), il Consigliere Tesoriere riferisce che, dalla revisione della posizione contributiva di avvocati e praticanti avvocati, risulta che ancora parecchi iscritti risultano morosi nel pagamento del contributo di iscrizione all'Albo e/o Registro per l'anno 2020. Il Consiglio delibera di inoltrare agli iscritti che risultano inadempienti un ultimo sollecito di pagamento, fissando un termine non superiore a 8 gg. per adempiere, con avviso che, decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio dell'Ordine adotterà i provvedimenti di cui all'art. 29 della Legge n. 247/2012.

§ Sempre in relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO ANNO 2020 E 2021), il Consigliere Tesoriere riferisce in ordine alla prossima scadenza del 31 marzo 2021 per il pagamento del contributo 2021 e propone di prorogare il termine al 30 giugno 2021.

Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva la sua proposta e delibera la proroga al 30 giugno 2021 del termine per il pagamento del contributo 2021. Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti.

§ In relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (FATTURE), il Consigliere Tesoriere riferisce che in data 01.03.2021 è pervenuta la fattura n. 14/2020 del 09.12.2020 dell'arch./ing. Aldo La Monica, per un importo di euro 106,88, al netto della ritenuta d'acconto pari ad euro 20,00, per la realizzazione di locandine e per consulenza grafica. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'arch./ing. Aldo La Monica dell'importo della fattura pari ad € 106,88, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato stabilendo altresì che le somme impegnate saranno imputate al capitolo formazione anno 2021. La corrispondente ritenuta d'acconto pari ad € 20,00, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

§ In relazione al diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (CONTRATTI FORNITORI), il Consigliere Tesoriere riferisce che la Giannitrapani s.r.l., con nota del 3 marzo 2021, ha trasmesso proposta di contratto per il servizio di controllo e di manutenzione sui presidi antincendio (N.1 estintore portatile a CO2 KG 5 e N. 1 estintore portatile a polvere KG 6) in dotazione presso l'Ordine, mantenendo invariate le condizioni economiche già in essere. Il Consiglio delibera la sottoscrizione del contratto per il servizio di controllo e di manutenzione sui presidi antincendio.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 25 marzo 2021 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE

Avv. Vito Galluffo